

# CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA COMPENSORIO N° 6 DELLA REGIONE LOMBARDIA



Costituito con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 7171 del 6 agosto 2012  
Sede: Piazza della Pace n. 21 - 25039 Travagliato (Bs) Tel./Fax 030.6863227  
[www.consorziodibonificaogliomella.com](http://www.consorziodibonificaogliomella.com) - [ogliomella@pec.it](mailto:ogliomella@pec.it) - [segreteria@ogliomella.it](mailto:segreteria@ogliomella.it)

---

## REGOLAMENTO INTERNO DI ATTUAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, FORNITURE, SERVIZI E LAVORI NEL CASO DI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

(Articolo 36, Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.)

Allegato alla deliberazione commissariale n° 68 del 20/12/2019

IL COMMISSARIO  
(f.to dott.ssa Gladys Lucchelli)

IL SEGRETARIO  
(f.to Cesare Dioni)



## SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI	4
Art. 1 – Oggetto e principi del Regolamento interno	4
Art. 2 – Modalità di esecuzione dei contratti sotto soglia	4
Art. 3 – Limiti economici agli interventi sotto soglia	5
Art. 4 – Responsabile del procedimento	6
Art. 5 – Affidamento del ruolo di stazione appaltante	6
TITOLO II - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00	7
Art. 6 – Procedura	7
Art. 7 – Avvio della Procedura	7
Art. 8 – Scelta del Contraente	8
Art. 9 – Stipula del Contratto	9
TITOLO III – LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 150.000,00 ED INFERIORE AD EURO 1.000.000,00 E PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016.	9
Art. 10 – Procedura	9
Art. 11 – Avvio della Procedura	10
Art. 12 – Prima fase della procedura: Indagine di mercato o consultazione dell’elenco degli operatori economici	10
Art. 13 – Selezione degli Operatori Economici	11
Art. 14 – Modalità di Partecipazione	12
Art. 15 – Seconda Fase: Criterio di Aggiudicazione e Stipula del Contratto	12
Art. 16 – Lavori affidabili con contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	14
Art. 17 – Forniture affidabili con contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	15
Art. 18 – Servizi affidabili con contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	16
Art. 19 – Contratti misti	19
Art. 20 – Norma di salvaguardia	19
Art. 21 – Interventi realizzati mediante amministrazione diretta	19
Art. 22 – Mezzi di tutela	19
TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI	19
Art. 23 – Interventi in caso di somma urgenza e di protezione civile	19
Art. 24 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili	20
Art. 25 – Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi	20
Art. 26 – Disposizioni speciali per i servizi legali ed affini	20



Art. 27 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici _____	21
Art. 28 – Altri servizi di consulenza _____	22
TITOLO V – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATI CON CONTRATTI SOTTO SOGLIA _____	22
Art. 29 – Garanzie _____	22
Art. 30 – Revisione prezzi _____	22
Art. 31 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta _____	23
Art. 32 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori affidati mediante negoziazione diretta _____	23
Art. 33 – Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive _____	23
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI AFFIDATI MEDIANTE CONTRATTI SOTTO SOGLIA _____	24
Art. 34 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi _____	24
Art. 35 – Inadempimenti _____	24
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, PUBBLICITÀ E FONDO ECONOMALE _____	24
Art. 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari _____	24
Art. 37 – Mercato elettronico _____	25
Art. 38 – Inadempimenti e mezzi di tutela _____	25
Art. 39 – Pubblicità _____	25
Art. 40 – Fondo economale _____	25
Art. 41 – Costituzione del fondo economale _____	26
Art. 42 – Gestione del fondo economale e responsabilità _____	26
Art. 43 – Modalità di pagamento e limiti di spesa _____	27
Art. 44 – Chiusura e rendicontazione _____	28
Art. 45 – Controlli _____	28
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI _____	28
Art. 46 – Rinvio dinamico _____	28
Art. 47 – Visto di regolare esecuzione _____	28
Art. 48 – Entrata in vigore _____	28



## **TITOLO I – PRINCIPI**

### **Art. 1 – Oggetto e principi del Regolamento interno**

1. Il presente Regolamento interno disciplina i procedimenti amministrativi finalizzati alla stipulazione, nel contesto delle specifiche esigenze del Consorzio Oglio Mella, di contratti per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "codice dei contratti pubblici", in seguito codice.
2. Il presente Regolamento interno trova applicazione in via sussidiaria ed integrativa rispetto alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. L'art. 36, comma 2 del Codice, stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia e individua, in relazione all'importo del contratto, specifiche procedure semplificate per la selezione del contraente.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà per il Consorzio di Bonifica di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

5. I contratti relativi ai lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 e le relative procedure finalizzate alla stipulazione, sono gestiti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario e nazionale di libera concorrenza, legalità, efficienza, tempestività e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi di tutela dei lavoratori e secondo finalità di eco-compatibilità e sostenibilità ambientale. Viene garantito anche il rispetto del principio di rotazione, al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle procedure anche alle micro, piccole e medie imprese.  
In particolare, il richiamo operato dalla normativa vigente ai principi che governano le procedure di evidenza pubblica, esclude che gli affidamenti sotto soglia, ivi incluso l'affidamento diretto, possano essere frutto di scelte arbitrarie imponendo, pertanto, di predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento.

### **Art. 2 – Modalità di esecuzione dei contratti sotto soglia**

1. L'esecuzione degli interventi in caso di contratti sotto soglia può avvenire:
  - a) mediante amministrazione diretta;
  - b) mediante procedura negoziata;
  - c) mediante affidamento diretto.
2. Vengono affidati mediante amministrazione diretta gli interventi eseguiti dal personale dipendente del Consorzio Oglio Mella.
3. Vengono affidati mediante procedura negoziata, mediante le modalità di cui dell'art. 36, comma 2 lettere b), c) e *c/bis*) del codice, gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, individuare soggetti esterni al Consorzio, purché in



possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria.

4. Vengono affidati mediante affidamento diretto, mediante le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 36 del codice, gli interventi assegnati ad un soggetto esterno al Consorzio di Bonifica individuato direttamente dagli organi competenti dell'Ente stesso.

### Art. 3 – Limiti economici agli interventi sotto soglia

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 del codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 dello stesso e salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, il Consorzio di Bonifica Oglio Mella può procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), inferiore alle soglie di cui all'art. 35. Qualora l'affidamento prevedesse premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, dovrà tenersi conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

Secondo quanto riportato all'art. 36 comma 2 del codice si applicano le seguenti modalità:

- Affidamenti di importo inferiore ad **Euro 40.000,00** mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
  - Affidamenti **di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000 e inferiore ad Euro 150.000**, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;
  - Affidamenti **di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro**, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del codice previa consultazione, cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
  - Affidamenti **di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro**, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
  - Affidamenti **di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro**, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
  - Affidamenti di lavori di **importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35**, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 stessa legge.
2. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui all'art. 36 comma 2, lettere a), b), c) e *c<sub>bis</sub>*) del codice, è attribuita al Consorzio la facoltà di verificare esclusivamente i requisiti



di carattere generale, mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici.

Il Consorzio di Bonifica deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera d'invito o nel bando di gara.

3. Nel caso in cui si sia fatto ricorso alla procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene, di norma, esclusivamente sull'aggiudicatario. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.
4. Ai sensi di quanto sancito dall'art. 36 comma 9 del codice, nel caso in cui, per gli affidamenti contemplati dallo stesso art. 36, la Stazione Appaltante reputi maggiormente opportuno fare ricorso in ogni caso alle procedure ordinarie invece che a quelle semplificate disciplinate dal menzionato articolo, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti sino alla metà.
5. I limiti di importo di cui al comma 1 del presente articolo sono automaticamente adeguati agli importi stabiliti con normativa nazionale, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia e come tali immediatamente applicabili.

#### **Art. 4 – Responsabile del procedimento**

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, il Consorzio di Bonifica individua, nell'atto di adozione o di aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ed opera a mezzo dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento interno per la disciplina dell'attività amministrativa e nel Piano di organizzazione variabile dei servizi consortili.
2. Al RUP sono assegnati i compiti di cui all'art. 31 del codice e gli sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta del contraente, l'aggiudicazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori o la verifica di conformità del bene o del servizio oggetto di acquisizione.

#### **Art. 5 – Affidamento del ruolo di stazione appaltante**

1. Il Consorzio di Bonifica può esercitare la facoltà di affidare a terzi il ruolo di stazione appaltante.  
Per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 150.000 per lavori ed Euro 40.000 per servizi, forniture e servizi di progettazione, il Direttore potrà affidare direttamente l'incarico di stazione appaltante avendo cura di verificare la sussistenza dei requisiti del RUP nominato dalla stazione appaltante affidataria.
2. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 150.000 per lavori ed Euro 40.000 per servizi, forniture e servizi di progettazione, l'esercizio di delega avverrà



tramite delibera consiliare, oppure nell'ambito di una convenzione con altro Ente, nella quale sia esplicitamente disciplinata detta facoltà.

3. Rimane fermo quanto detto all'Art. 3 comma 5 del presente regolamento in ordine alle soglie economiche previste per legge, per cui i valori economici espressi ai commi che precedono 1 e 2, intendono definire il discrimine fra operazione in affidamento diretto (come riferito al comma 1 questo articolo) e procedure negoziate (come riferito al comma 2 di questo articolo).

## TITOLO II - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00

### Art. 6 – Procedura

1. L'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice, prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di **importo inferiore ad Euro 150.000** e di forniture e servizi di **importo inferiore ad Euro 40.000** possa avvenire tramite **affidamento diretto**.
2. I **lavori di importo compreso fra Euro 40.000 + 150.000** saranno affidati mediante valutazione di **almeno tre preventivi**.
3. Le forniture ed i servizi di **importo compreso fra Euro 40.000 + 209.000** saranno affidati con procedura negoziata previa consultazione di almeno **cinque operatori economici** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
4. I lavori di **importo compreso fra Euro 150.000 + 350.000** saranno affidati con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di **almeno dieci operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
5. I lavori di **importo compreso fra Euro 350.000 + 1.000.000** saranno affidati con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di **almeno quindici operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
6. I lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dal Consorzio di Bonifica, sotto la guida del RUP, anche tramite il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, ovvero dei relativi aggiornamenti annuali.
7. In caso di affidamento diretto ed ulteriormente rispetto a quanto previsto al comma 3 di questo articolo, potrà essere condotta, per l'individuazione della ditta affidataria, una apposita indagine di mercato sui prezzi e sulle condizioni correnti, tra un numero congruo di ditte individuate dal RUP.

### Art. 7 – Avvio della Procedura

1. La procedura di affidamento od esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore rispettivamente ad Euro 150.000 ed Euro 209.000 prende avvio mediante l'emanazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del codice.



Per i contratti di valore non superiore ad Euro 5.000,00, il Consorzio di Bonifica darà corso all'affidamento mediante lettera di incarico trasmessa, per mezzo di Posta Elettronica Certificata, all'operatore economico aggiudicatario.

La predetta lettera di incarico avrà a tutti gli effetti valore di determina a contrarre, ai sensi di quanto sancito dall'art. 32 comma 2 del codice, in ragione del rimando che detta previsione effettua rispetto all'ordinamento regolamentare dell'Ente.

Nel caso di contratti di importo fino ad Euro 500 verranno le regole previste dallo specifico regolamento consortile concernente la disciplina della gestione finanziaria economica e patrimoniale, approvato con Delibera n. 185 del 15/12/2015, per le spese economiche.

Nel caso di affidamento di contratti di importo superiore ad Euro 5.000,00 ma inferiore ad Euro 150.000 per lavori ed Euro 209.000 per forniture e servizi, in ossequio ai principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza che regolano la procedura, nella determina a contrarre dovranno essere indicati l'esigenza che si intende soddisfare mediante l'affidamento in oggetto, le caratteristiche che i beni/servizi dovranno avere ed i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, anche avuto riguardo alle differenze fra parametri di cui alle lettere a), b), c) e *c/bis*) del comma 2 Art. 36 del codice.

2. Proprio con riferimento ai criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice, gli stessi debbono essere proporzionati all'oggetto ed all'importo del contratto in modo tale da non incidere sulla possibilità di micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie.
3. In particolare, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia richiesti e più volte ribaditi dal codice, si deve ritenere che i criteri di selezione debbano essere connessi al possesso di requisiti minimi di:
  - **Idoneità Professionale:** attestata, eventualmente, anche mediante l'esibizione di specifici certificati in grado di confermare l'avvenuta esecuzione, da parte dell'operatore economico, di precedenti attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - **Capacità economica e finanziaria:** dimostrata anche mediante la presentazione di livelli minimi di fatturato globale o la produzione di ulteriore documentazione valutata, dalla stazione appaltante, idonea a tal riguardo;
  - **Capacità tecnica e professionale:** garantita mediante l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro ritenuto assimilabile, ovvero attraverso il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

### Art. 8 – Scelta del Contraente

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lettere a) e b) del codice, nel caso di affidamenti di lavori di **importo inferiore ad Euro 150.000** e di forniture e servizi di **importo inferiore ad Euro 40.000** la scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata.
2. La motivazione, in particolare, deve dare dettagliatamente conto del possesso, da parte dell'operatore economico risultato affidatario, dei requisiti richiesti dal codice, della rispondenza di quanto dallo stesso offerto con le esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della



convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal proposito, anche al fine di soddisfare gli obblighi motivazionali imposti dalla normativa vigente, il Consorzio di Bonifica potrà, qualora lo ritenesse opportuno, procedere comunque con la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

### Art. 9 – Stipula del Contratto

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 32 comma 14 del codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di **importo non superiore ad Euro 40.000,00** avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite Posta Elettronica Certificata o strumenti analoghi previsti negli altri Stati membri.
2. Per quanto all'art. 32 comma 10 lettera b) del codice, nel caso di stipula di contratti per affidamenti di lavori di **importo inferiore ad Euro 150.000** e di forniture e servizi di **importo inferiore ad Euro 209.000** non si applica il termine dilatorio pari a 35 giorni.
3. In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, trova applicazione l'art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti l'obbligo di procedere con la pubblicazione, nei propri siti web istituzionali, di quanto ivi previsto.

## TITOLO III – LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 150.000,00 ED INFERIORE AD EURO 1.000.000,00 E PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016.

### Art. 10 – Procedura

1. L'art. 36 comma 2 lettera b) del codice prevede che nel caso di contratti riguardanti **lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000** o di contratti relativi a **servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice**, gli stessi possano essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di un numero minimo di concorrenti disponibili (cinque per forniture e servizi, dieci per lavori fino a Euro 350.000 e quindici per lavori della soglia fino ad Euro 12.000.000). Detti operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
2. Anche in tale ipotesi è riconosciuta in capo al Consorzio di Bonifica, alla luce della normativa vigente in materia, la facoltà di eseguire i lavori in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della sopramenzionata procedura negoziata nell'ipotesi di acquisto o noleggio dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori.



## **Art. 11 – Avvio della Procedura**

1. Come nella sopracitata fattispecie di cui all'art. 7 del presente Regolamento, anche in questo caso la procedura prende avvio mediante l'emanazione della determina a contrarre da parte dell'organo competente del Consorzio di Bonifica. Tale determina deve contenere specifica indicazione, oltre che delle esigenze che si intendono soddisfare tramite l'affidamento del contratto, anche delle caratteristiche minime delle opere/beni/servizi richiesti, nonché dei criteri di selezione degli operatori da invitare ed, infine, del criterio per l'individuazione della migliore offerta.
2. Ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia, la procedura si articola in due distinte fasi: una prima fase relativa allo svolgimento di indagini di mercato o alla consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto; una seconda fase consistente nel confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati ed invitati.

## **Art. 12 – Prima fase della procedura: Indagine di mercato o consultazione dell'elenco degli operatori economici**

1. La fase dell'indagine di mercato è promossa su iniziativa del RUP ed è esclusivamente preordinata alla esplorazione del mercato di riferimento, in modo tale da consentire agli organi preposti del Consorzio di Bonifica di delinearne un quadro completo del mercato di riferimento al fine, in seguito, di individuare potenziali concorrenti.
2. Tale indagine viene condotta alla luce delle soluzioni tecniche disponibili, delle condizioni economiche praticate, delle clausole contrattuali generalmente accettate al fine di verificare la rispondenza delle stesse alle reali esigenze del Consorzio di Bonifica, senza che ciò possa ingenerare negli operatori economici coinvolti alcuna aspettativa circa il successivo invito alla procedura.
3. L'indagine di mercato viene condotta secondo le modalità ritenute di volta in volta più idonee, eventualmente anche tramite la consultazione di cataloghi elettronici propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della specifica determina a contrarre, avendo, in ogni caso, cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.
4. Verrà, in ogni caso, garantita la opportuna pubblicità all'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti, eventualmente anche di carattere informatico, ritenuti più adeguati in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento. Tale attività potrà anche esplicarsi nella pubblicazione sul sito dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente. Rimangono fermi gli obblighi di cui all'Art. 29 del codice.
5. L'avviso circa lo svolgimento di attività di esplorazione del mercato dovrà riportare il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contatto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico finanziaria e le capacità tecnico professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed even-



tualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di contatto con la stazione appaltante. Nell'avviso, inoltre, potrà essere fatta menzione della volontà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2, lettera b) del codice si potrà procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare anche mediante selezione degli stessi da elenco o elenchi appositamente costituiti. Tale/i elenco/elenchi verranno compilati a seguito della pubblicazione di un avviso in merito alla volontà, in capo al Consorzio di Bonifica, di costituire un elenco di soggetti dal quale possano essere tratti i nominativi degli operatori economici da invitare. Al predetto avviso verrà data l'opportuna pubblicità mediante gli strumenti di volta in volta considerati idonei e comunque tramite avviso sul sito istituzionale dell'Ente per non meno di 15 giorni consecutivi. L'avviso indicherà, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare, anche gli eventuali requisiti minimi richiesti.
7. La formazione dell'elenco o degli elenchi avverrà secondo il n. di protocollo consortile dell'istanza in ingresso.
8. L'iscrizione degli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, in aggiornamento all'elenco o elenchi formati, la cui valutazione deve essere compiuta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di iscrizione stessa, avviene senza limitazioni temporali.
9. È facoltà dell'Ente stesso escludere dagli elenchi quegli operatori economici che, alla luce di una motivata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni loro affidate dallo stesso o abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro professione. Detta esclusione deve avvenire per un tempo determinato e non superiore a 5 anni ed ha vigenza dalla data di comunicazione al soggetto sanzionato.
10. Gli elenchi sono pubblicati sul sito web del Consorzio di Bonifica Oglio Mella.

### **Art. 13 – Selezione degli Operatori Economici**

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, il Consorzio di Bonifica seleziona, con modalità non discriminatorie, gli operatori da invitare in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto e, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati, sulla base dei criteri definiti dalla determina a contrarre.
2. Nel caso in cui non si possa procedere alla selezione degli operatori economici sulla base dei requisiti posseduti, o si renda comunque opportuno restringere il novero dei partecipanti, sarà possibile procedere con il sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione di elenco dei partecipanti. In tal caso verrà reso tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data ed il luogo dell'espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori individuati non vengano resi noti né accessibili, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in



ossequio a quanto disposto dall'art. 53 comma 2 lettera b) del codice in tema di differimento del diritto di accesso.

3. Alla luce di quanto prescritto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del codice, verrà rispettato un criterio di rotazione degli inviti, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.
4. Al fine di garantire il massimo confronto concorrenziale è facoltà del Consorzio definire discrezionalmente il numero di imprese da invitare, anche in numero superiore a quelli prescritti dalla normativa vigente.

### **Art. 14 – Modalità di Partecipazione**

1. Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi saranno invitati contemporaneamente a presentare offerta, secondo quanto disposto dall'Art. 75 comma 3 del codice, a mezzo di posta elettronica certificata ovvero alternativamente, tramite lettera.
2. L'invito dovrà contenere tutti gli elementi che consentano alle imprese di formulare correttamente un'offerta e, pertanto, la lettera, di norma, dovrà contenere:
  - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
  - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
  - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
  - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
  - e) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta;
  - f) il periodo in giorni di validità delle offerte;
  - g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - i) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - m) la misura delle penali, determinata in conformità delle vigenti disposizioni di legge;
  - n) dichiarazione del concorrente della congruità dei prezzi e la reperibilità sul mercato dei materiali e/o mezzi d'opera;
  - o) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
  - p) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.

### **Art. 15 – Seconda Fase: Criterio di Aggiudicazione e Stipula del Contratto**

1. Con riferimento al criterio di aggiudicazione restano ferme le previsioni di cui all'art. 95 del codice il quale, al comma 4, consente la possibilità di aggiudicare la



gara sulla base del solo elemento del prezzo nel caso di affidamento di lavori di **importo pari od inferiore ad Euro 1.000.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35** del codice caratterizzati da alta ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere prettamente innovativo.

2. La previsione della facoltà di ricorso al criterio del minor prezzo per l'affidamento di lavori di **importo pari od inferiore ad Euro 1.000.000,00** rende applicabile la disciplina della aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o mediante offerta a prezzi unitari.
3. Le sedute di gara saranno svolte secondo le prescrizioni di legge e le relative attività devono essere verbalizzate.
4. Il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei concorrenti viene verificato mediante le modalità semplificate di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del codice.

Più precisamente la verifica risulta essere obbligatoria unicamente nei confronti dell'aggiudicatario, fatta salva, in ogni caso e qualora lo si ritenesse opportuno, la facoltà di procedere alla verifica anche nei confronti di altri soggetti, conformemente a quanto sancito dai principi in materia di autocertificazione contenuti nell'art. 71 del d.P.R. 445/2000.

5. Ai sensi dell'art. 33 del codice il Responsabile Unico del Procedimento viene identificato quale organo competente ai fini dell'adozione del provvedimento che sancisce l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
6. Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice, la stipula del contratto deve avvenire, a pena di nullità, con atto notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante o mediante scrittura privata.
7. Qualora si renda necessaria la stipulazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata, i relativi oneri sono a carico dell'altro contraente.
8. Qualora si renda necessaria la stipulazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata, pur non essendo obbligatoria, su richiesta dal Responsabile Unico del Procedimento, i relativi oneri sono a carico dell'altro contraente.
9. I contratti devono almeno contenere:
  - a) l'elenco dei lavori, servizi, forniture e somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori, servizi, forniture e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione di lavori, e servizi e consegna dei beni;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto del Consorzio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del contraente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;
  - g) le garanzie a carico dell'esecutore;
  - h) il piano di sicurezza e coordinamento, ove necessario.
10. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto.



11. Per quanto all'art. 32 comma 10 lettere a) e b) del codice, nel caso di stipula di contratti per affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del codice non si applica il termine dilatorio pari a 35 giorni per la stipula del contratto.

### **Art. 16 – Lavori affidabili con contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**

1. I lavori di **importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 ma inferiore ad Euro 150.000,00** da affidare con le modalità di cui all'art. 36 del codice sono direttamente individuati dal Consorzio di Bonifica nella persona del RUP, non essendo più contenuta nel vigente codice dei contratti pubblici alcuna previsione normativa che preveda una elencazione generica degli ambiti di riferimento.
2. A titolo meramente esemplificativo e, dunque, non esaustivo, si elencano i seguenti interventi:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti; tra i quali rientrano, indicativamente, i seguenti interventi:
    - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate:
      - i. la difesa dalle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei canali e dei corsi d'acqua consorziali;
      - ii. la pulizia degli argini e canali di bonifica e l'estirpazione delle erbe acquatiche lungo gli alvei;
      - iii. la chiusura di piccole rotte negli argini;
      - iv. la ripresa di frane nelle sponde dei canali e la rimozione di parziali interrimenti nel fondo dei canali stessi;
      - v. la riparazione e la sostituzione di manufatti, paratoie, sostegni e tubazioni irrigue;
      - vi. lo sgombrò delle foci dei canali di scolo e di irrigazione;
      - vii. i lavori di riparazione, adattamento di immobili adibiti agli uffici consorziali, dei relativi impianti, infissi e manufatti; il consolidamento e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché la rimozione dei materiali rovinati;
      - viii. l'infissione di pozzi ad uso irriguo e l'escavazione di bacini per l'accumulo di acqua;
      - ix. la manutenzione, sostituzione o riparazione di impianti o loro parti.
    - 2) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione o dal Consorzio stesso;
    - 3) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
  - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e inerenti la salvaguardia dell'incolumità pubblica e/o di protezione civile;
  - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;



- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
  - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto, anche in forza di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale, ovvero in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori.
3. Possono, altresì, essere affidati con le modalità di cui all'art. 36 del codice i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 15 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento.

### **Art. 17 – Forniture affidabili con contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**

1. Possono essere affidate con le modalità di cui all'art. 36 del codice, entro il limite di **importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria indicata nell'art. 35** del Codice, le forniture di beni per uffici e servizi consortili o, comunque, a carico del Consorzio di Bonifica in ragione di rapporti convenzionali vigenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, relativi a:
- a) forniture dei materiali di ogni specie per l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione (barche, veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli, mezzi d'opera, utensileria, attrezzi elettrici, sabbia, cemento, ghiaia, materiale ferroso, elettrico, idraulico, di ferramenta ed altro);
  - b) manutenzione e riparazione di mobili e arredi, per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
  - c) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;
  - d) acquisto di apparecchi di registrazione acustica, visiva e del centro elettronico e del relativo materiale accessoriale, riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione d'archivio, lavori di stampa, tipografia e litografia, qualora motivate ragioni d'urgenza lo richiedano;
  - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi; acquisto di carburanti e lubrificanti;
  - f) riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; pagamento della tassa di circolazione; pagamento del premio di assicurazione R.C.;
  - g) combustibile per il riscaldamento di immobili;
  - h) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - i) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
  - j) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;



- k) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
  - l) materiali ed attrezzature antinfortunistiche, vestiario di servizio, equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per il personale;
  - m) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
  - n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
  - o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
  - p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
  - q) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
  - r) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
  - s) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Possono, altresì, essere affidate mediante le modalità di cui all'art. 36 del codice le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 15 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche a forniture acquisite mediante locazione finanziaria o altra forma di finanziamento, nonché alle forniture rese disponibili mediante locazione commerciale.

### **Art. 18 – Servizi affidabili con contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**

1. Possono essere affidate con le modalità di cui all'art. 36 del codice le prestazioni di servizi a favore del Consorzio o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
  - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
  - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
  - d) servizi di telecomunicazione;
  - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;



- f) servizi informatici e affini; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi;
- l) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- n) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- p) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- q) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- r) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
- s) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili consortili, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- u) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- v) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.



2. Possono, altresì, essere affidate con le modalità di cui all'art. 36 del codice le prestazioni a titolo esemplificativo ma non esaustivo dei seguenti servizi:
  - a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;
  - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
  - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
  - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
  - e) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
  - f) alienazione di materiale dichiarato fuori uso;
  - g) spese per il rilascio concessioni e relativi canoni da parte degli Enti (A.N.A.S. - Provincia - FF.SS. - ecc.);
  - h) polizze delle assicurazioni a tutela del patrimonio, degli Amministratori, del personale e di quanto altro disposto dal Consiglio di Amministrazione;
  - i) spese per studi, indagini e ricerche, consulenze ed assistenza informatica, arbitrati e patrocini legali.
3. Il ricorso all'acquisizione di beni mediante le procedure di cui all'art. 36 del codice è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - b) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - c) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
4. Possono, inoltre, essere affidate secondo le modalità di cui all'art. 36 del codice le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 13 o alla fornitura di beni ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento.
5. Qualora il corrispettivo per il servizio sia soggetto a contribuzione integrativa obbligatoria, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell'INPS, gli importi previsti dal Regolamento interno si intendono al netto di tali contributi.
6. In relazione agli obblighi previdenziali, in tutti i casi nei quali sia richiesto il DURC, se l'affidatario è un professionista senza dipendenti iscritto a forme di previdenza obbligatorie presso le Casse autonome, oppure se l'affidatario è una società senza dipendenti e i cui soci siano tutti professionisti nelle predette condizioni, non ricorrendo l'obbligo di iscrizione all'INAIL e all'INPS, tiene luogo del DURC una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 48 del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti le predette condizioni.



### **Art. 19 – Contratti misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati.
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati, i limiti economici di cui all'articolo 3 del presente Regolamento si applicano all'intervento considerato unitariamente.  
L'affidamento di un contratto misto, in ogni caso, è disciplinato dall'art. 28 del codice.

### **Art. 20 – Norma di salvaguardia**

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti, la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

### **Art. 21 – Interventi realizzati mediante amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il RUP provvede affinché venga predisposta tutta la documentazione atta ad individuare il personale consortile utilizzato per l'esecuzione dei lavori, nonché le relative giornate e ore impiegate.
2. Il RUP stesso provvede con affidamento diretto o procedura negoziata all'acquisto del materiale e al reperimento dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. Il RUP predispone un fascicolo progettuale, anche al termine dei lavori, nel quale caso sarà lo stato come realizzato, contenente il quadro economico finale delle spese inerenti al lavoro.

### **Art. 22 – Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni previsti dalla normativa sui contratti pubblici, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili le tutele ed i rimedi di cui alla Parte VI, Titolo I, capo II del codice.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

### **Art. 23 – Interventi in caso di somma urgenza e di protezione civile**

1. In caso di circostanze di somma urgenza e di protezione civile, trova applicazione quanto previsto dall'art. 163 del codice.



2. Un soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico del Consorzio che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori **entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.**

### **Art. 24 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. I lavori finalizzati:
  - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
  - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
  - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
  - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio;possono essere affidati, alla luce di quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. 228/2001 e con le modalità ed i limiti dallo stesso contemplate, a soggetti individuati tra gli imprenditori agricoli.

### **Art. 25 – Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi**

1. L'art. 17 del codice prevede specifiche esclusioni per contratti di appalto e concessione di servizi, ai quali si rimanda per la valutazione delle procedure di affidamento.
2. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici, avverrà comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, secondo quanto previsto dall'art. 4 del codice.
3. Le procedure propedeutiche all'affidamento che riguardino contratti di appalto e concessione di servizi esclusi dal codice dei contratti pubblici, individueranno precipuamente l'elemento di riferimento come rubricato nella normativa del codice stesso.

### **Art. 26 – Disposizioni speciali per i servizi legali ed affini**

1. Più precisamente, per i servizi legali - con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale - di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice - l'affidamento avviene, da parte del Direttore del Consorzio o del RUP, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Consorzio di Bonifica Oglio Mella.



2. Per **servizi inferiori ad euro 40.000,00** è consentito l'affidamento diretto da parte del Direttore, del RUP, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del codice.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
  - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
  - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
  - c) prestazioni notarili;
  - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
  - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

### Art. 27 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a) i servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse;
  - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 26 del Codice;
  - c) le attività di supporto al RUP;
  - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
  - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
  - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a) del codice, i **servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00** possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di **importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35** del codice sono affidati, mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Consorzio di Bonifica, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
  - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il Responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;



- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
  - i. condizioni favorevoli per il Consorzio di Bonifica desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
  - ii. ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo;
  - iii. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile Unico del Procedimento nella lettera di invito;
  - iv. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare.
4. Il RUP può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio per almeno 15 giorni consecutivi.
6. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento.

### **Art. 28 – Altri servizi di consulenza**

1. Per tutti i servizi di consulenza di supporto alla normale attività istituzionale degli organi consortili e della struttura amministrativa dell'Ente, in relazione ai quali non siano rinvenibili adeguate professionalità all'interno del Consorzio, il Direttore ed il RUP possono affidare, in via diretta, a professionisti esterni al Consorzio, incarichi il cui **importo non sia superiore ad euro 40.000,00**.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AFFIDATI CON CONTRATTI SOTTO SOGLIA**

### **Art. 29 – Garanzie**

1. I soggetti affidatari dei contratti sotto soglia sono tenuti a prestare idonee garanzie definitive ai sensi dell'art. 103 del codice.

### **Art. 30 – Revisione prezzi**

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.



### **Art. 31 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Direttore dei Lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato, nel seguente modo:
  - a) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

### **Art. 32 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori affidati mediante negoziazione diretta**

1. I lavori affidati mediante negoziazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Direttore dei Lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato, nel seguente modo:
  - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
  - b) sulla base di stati di avanzamento e dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
  - a) dei dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
  - b) delle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
  - c) degli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
  - d) dell'individuazione del soggetto esecutore;
  - e) dei verbali di sospensione e di ripresa;
  - f) degli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
  - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
  - h) dei pagamenti già effettuati;
  - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
  - l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

### **Art. 33 – Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento interno, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici e di cui all'art. 106 del codice.



## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI AFFIDATI MEDIANTE CONTRATTI SOTTO SOGLIA**

### **Art. 34 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal RUP o dal Dirigente di Area, mediante l'emanazione di un ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
  - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
  - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
  - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il Responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
  - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
  - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
  - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro il termine indicato dal contratto a decorrere comunque dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

### **Art. 35 – Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento con contratto sotto soglia di cui all'art. 36 del codice, l'amministrazione procede ai sensi dell'art. 108 dello stesso.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, PUBBLICITÀ E FONDO ECONOMALE**

### **Art. 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 136/2010 e s.m.i. deve, tra l'altro, riportare:
  - a) l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'amministrazione effettuerà i pagamenti;
  - b) l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni



- effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e nei relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi e dei lavori.
2. Il contratto, infine, in qualsiasi forma adottato deve riportare il codice identificativo gara "CIG" e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP", secondo le norme di legge come recepite nel presente Regolamento interno.

### **Art. 37 – Mercato elettronico**

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 36 nonché dell'art. 58 del codice, oltre che della vigente normativa in materia di documenti informatici e di firma digitale, l'acquisto di beni e servizi può essere effettuato dall'amministrazione, in tutto o in parte, mediante sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

### **Art. 38 – Inadempimenti e mezzi di tutela**

1. Qualora l'affidatario del contratto non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Ente si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno devolute, per quanto possibile, all'autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia.

### **Art. 39 – Pubblicità**

1. I contratti affidati con le modalità di cui all'art. 36 del codice vengono, di norma, pubblicati nell'Albo dell'Ente.
2. Sono fatte salve, in ogni caso, le procedure di cui all'art. 121 comma 5 del codice del processo amministrativo.

### **Art. 40 – Fondo economale**

1. Il presente Regolamento interno disciplina, altresì, la gestione del fondo economale presso la Sede del Consorzio di Bonifica Oglio Mella.  
Il fondo economale ha il compito di provvedere al pagamento delle spese, relative a beni o servizi, secondo i limiti e le modalità di cui ai successivi articoli del presente Regolamento interno, quando, non essendo utile esperire le procedure di rito, per l'esiguità dell'importo o l'urgenza dell'acquisizione, lo stesso debba avvenire immediatamente e comunque in relazione alle esigenze di funzionamento della struttura dell'Ente.
2. L'Economo, così come qualificato dal P.O.V., è il dipendente al quale è affidata la gestione del fondo economale.



3. Il Cassiere è il dipendente che svolge i compiti assegnati al fondo economale e che provvede al pagamento delle spese secondo quanto previsto dal presente regolamento interno ed entrambi le mansioni possono essere svolte dal medesimo dipendente.

### **Art. 41 – Costituzione del fondo economale**

1. Il Fondo è determinato con provvedimento del C.d.A. ed è ricostituito all'inizio di ciascun anno attraverso mandato di anticipazione dell'importo massimo di € 5.000,00 a favore dell'Economo, per il pagamento di canoni, utenze, tariffe ed altre spese fisse e continuative, nonché per i pagamenti in contanti previsti dal presente Regolamento interno.  
Nel corso dell'esercizio finanziario il fondo può essere reintegrato, previa rendicontazione delle spese già sostenute, con gli stessi limiti sopra riportati, ad intervalli periodici non inferiori a 3 mesi.
2. Il fondo viene costituito e reintegrato fino al limite consentito mediante mandati di pagamento a favore dell'Economo, su richiesta dello stesso.
3. Per ogni acquisto effettuato a carico del fondo il responsabile della ragioneria emette un ordinativo di pagamento interno, firmato dal responsabile del Servizio a cui compete l'acquisto.
4. L'importo massimo del fondo di cui al comma 1 può essere adeguato annualmente, in relazione alle esigenze o alla variazione dei costi, con provvedimento del CdA.

### **Art. 42 – Gestione del fondo economale e responsabilità**

1. Il fondo economale è affidato all'Economo, nominato con determina del Direttore. L'incarico può essere revocato con le stesse modalità di nomina, al termine o nel corso della gestione annuale.
2. In caso di assenza o impedimento svolge le funzioni un funzionario della medesima area, anche di profilo inferiore, scelto prioritariamente tra i funzionari in servizio nello stesso ufficio.
3. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Economo può essere coadiuvato dalla figura del Cassiere se tale funzione non è svolta dalla medesima persona. Il Cassiere può essere nominato con determina del Direttore.
4. La gestione del fondo economale viene svolta sotto la responsabilità dell'Economo che è tenuto al controllo, al coordinamento ed alla vigilanza dell'attività svolta dal Cassiere qualora non sia la medesima persona.  
L'Economo è sottoposto alla responsabilità contabile relativa al maneggio di denaro, a termini di legge e regolamenti. È responsabile di ogni discordanza tra il fondo cassa e le risultanze rilevate in qualsiasi fase di controllo ed è personalmente responsabile delle somme ricevute, sino a che non ne abbia ottenuto legale discarico.
5. A fronte di ogni pagamento effettuato in anticipazione, il responsabile del fondo dovrà acquisire idoneo documento dal quale risultino l'importo e l'oggetto del pagamento nonché la persona del creditore.



Ogni spesa deve essere cronologicamente annotata in un apposito registro di cassa; al termine di ogni trimestre deve essere riportato a fondo pagina il totale progressivo.

### **Art. 43 – Modalità di pagamento e limiti di spesa**

1. Qualsiasi pagamento da parte dell'Economo dovrà avvenire sulla base di "ordini di pagamento" redatti dal servizio e corredati dalla documentazione giustificativa. Si provvede per il tramite di un buono di richiesta, debitamente firmato e autorizzato dal Responsabile proponente, così come da apposito Regolamento consortile.
2. I servizi che promuovono la richiesta dovranno provvedere per il tramite del modello in uso.  
La rendicontazione di tali spese rientra tra le competenze del Cassiere, o in sua assenza del dipendente incaricato di sostituirlo.
3. I limiti di valore per il pagamento di ogni singola spesa sono determinati in € 500,00. Sono stabiliti, altresì, limiti di spesa mensili nella misura di € 13.300,00.
4. L'Economo entro i limiti sopra indicati provvede al pagamento secondo il seguente elenco avente titolo esemplificativo ma non esaustivo, per:
  - spese minute d'ufficio
  - spese urgenti
  - spese imprevedibili e non programmabili
  - spese indifferibili (a pena danni)
  - spese necessarie per il funzionamento degli uffici
  - spese per forniture non continuativecosì suddivise per materia, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - a) acquisto, riparazione e manutenzione ordinaria di mobili, macchine ed attrezzature;
  - b) acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiali di consumo;
  - c) spese postali, telegrafiche e per acquisto carte e valori bollati;
  - d) acquisto di materiale ed attrezzature hardware e software;
  - e) riparazione e manutenzione ordinaria di automezzi dell'Ente, ivi comprese le tasse di circolazione, nonché acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti e i noleggi di autovetture;
  - f) facchinaggio e trasporto di materiale;
  - g) acquisto di libri e pubblicazioni tecnico scientifiche;
  - h) abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
  - i) spese per titoli di viaggio, pasti o buoni pasto, alimentari, bevande, detergenti, disinfettanti e materiale sanitario;
  - l) spese contrattuali e di registrazione;
  - m) spese per imposte e tasse a carico dell'Ente;
  - n) spese per pubblicazioni;
  - o) spese di rappresentanza e di promozione.



### **Art. 44 – Chiusura e rendicontazione**

1. Le somme non utilizzate devono essere rimborsate tramite versamento in tesoreria entro il 20 Dicembre.  
Entro la stessa data deve essere redatto il rendiconto finale delle spese effettuate, corredato dei giustificativi di spesa, nella quale devono essere indicate:
  - l'imputazione delle spese ai relativi capitoli ed impegni;
  - l'indicazione per ogni capitolo e impegno degli importi spesi;
  - la richiesta dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, che dovrà insistere sulla partita di giro intitolata al fondo stesso.
2. Le determinazioni di rendicontazione parziale, effettuate in occasione di eventuali reintegri nel corso di esercizio, oltre agli elementi necessari per il rendiconto finale, devono contenere anche la richiesta di mandato di pagamento per il reintegro dell'anticipazione.

### **Art. 45 – Controlli**

1. Su richiesta del Revisore Legale possono essere disposte, in qualsiasi momento, verifiche straordinarie di cassa.  
Al rendiconto annuale dovranno essere allegate le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, nonché altri eventuali documenti richiesti dal Revisore Legale.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 comma 2 della L.R. 31/2008, così come modificato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30 della L.R. 4/2016, ferma restando la funzione di vigilanza assegnata al Revisore Legale sull'osservanza delle disposizioni normative, è attribuito al Direttore il controllo generale sulla regolarità amministrativa degli atti consortili.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 46 – Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente Regolamento interno si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano, con efficacia generale, in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.

### **Art. 47 – Visto di regolare esecuzione**

1. Tutti gli interventi di cui all'art. 36 del codice sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione della fine lavori.  
Per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 la contabilità ed il collaudo sono effettuati in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori o del RUP (per forniture e servizi) sulle fatture di spesa.

### **Art. 48 – Entrata in vigore**



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento interno, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Il presente Regolamento interno entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo del Consorzio, ai sensi dell'art. 92, comma 8 della L.R. n. 31/2008.